



**REGIONE SICILIANA**  
**Azienda Ospedaliera**  
**di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione**  
**"GARIBALDI"**  
**Catania**

DELIBERAZIONE N. 560 del 27 NOV. 2024

Oggetto: Rimborso spese legali ai Dott.ri G.A., A.M. e G.B. in relazione al procedimento penale n. 4387/2019 R.G.N.R. – n. 3112/20 R.G., Tribunale di Catania.

Proposta N° 43 del 26 NOV. 2024

**STRUTTURA PROPONENTE**  
**Servizio Legale e Contenzioso**

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa *Giorgia Fallica*

Il Dirigente Avvocato  
Avv. *Carmelo F.A. Ferrara*

**Registrazione Contabile**

Budget Anno **2024** Conto **40001100020** Importo **€ 20.558,02** Aut. **111**

**NULLA OSTA**, in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Dirigente Responsabile**  
**Settore Economico Finanziario e Patrimoniale**  
**(dott. *Giovanni Luca Roccella*)**

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

**il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,**

*nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv I°/S.G./2024*

con l'assistenza del Segretario, **Dott. Luca Fallica** ha adottato la seguente deliberazione

## Il Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso

**Premesso che** il Dott. G.A., la Dott.ssa A.M. e la Dott.ssa G.B., rispettivamente n.q. di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, sono stati coinvolti innanzi al Tribunale di Catania nel procedimento penale n. 4387/2019 R.G.N.R. – n. 3112/20 R.G.;

**Che**, con nota prot. gen. n. 4840 del 22.03.2018, il Dott. G.A. ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio dall'Avv. Carmelo Peluso del Foro di Catania, con nota prot. gen. n. 18877 del 17.10.2024, la Dott.ssa A.M. ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio dall'Avv. Carmelo Peluso del Foro di Catania e, con nota prot. gen. n. 18614 del 14.10.2024, la Dott.ssa G.B. ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio dall'Avv. Attilio Floresta del Foro di Catania;

**Che**, nel procedimento penale n. 4387/2019 R.G.N.R. – n. 3112/20 R.G., il Giudice del Tribunale di Catania, Sez. III penale, in composizione collegiale con sentenza del 03.10.2024 ha disposto l'assoluzione dei Dott.ri G.A., A.M. e G.B. *“perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”*;

**Che** il rapporto di lavoro dei Direttori Amministrativo e Sanitario, ai sensi del D.L. n. 502/1992 è disciplinato da un contratto di diritto privato i cui contenuti economici sono disciplinati dal d.p.c.m. 19.7.1995 n. 502 e il cui art. 1 richiama espressamente l'art. 2222 del codice civile per quanto riguarda il contenuto del contratto, per gli aspetti non disciplinati dalle norme e dagli atti di programmazione regionale;

**Che**, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'Azienda, la giurisprudenza (*ex multis*, decisione n. 2242/2000; orientamento ripreso anche dalla Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Parere, 21.03.2012, n. 86) ritiene che, in tali fattispecie, sia applicabile, in via analogica, una norma di carattere generale individuata nella disciplina civilistica del contratto di mandato di cui all'art. 1720, co. 2, del codice civile;

**Che**, in considerazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento penale, le spese legali sono state sostenute in ragione dell'incarico, in quanto gli atti posti in essere dai Direttori si sono resi necessari al perseguimento dello scopo previsto dalla legge che attribuisce a ciascun datore di lavoro le finalità di perseguire la tutela della pubblica amministrazione;

**Che** le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 25369 dell'11 novembre 2020, hanno statuito il principio di diritto per cui *“Ai direttori generali (e anche ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi) degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale si applica la ... disciplina specifica per i titolari di incarichi dirigenziali di cui al d.lgs. n. 39 del 2013. Tale normativa ha carattere imperativo e inderogabile, essendo irrilevante il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del SSN –peraltro, dalla legge qualificato “esclusivo” – sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché, agli indicati fini, quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di agente dell’Amministrazione pubblica, da cui deriva il rispetto del primario dovere di esclusività del rapporto con la P.A.”*;

**Che** la refusione delle spese legali sostenute dal Direttore Amministrativo e Sanitario è ammissibile se gli atti o i fatti dedotti in giudizio siano stati posti in essere nell’espletamento del mandato e a condizione che il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato;

**Che** le norme in esame costituiscono espressione di un principio generalissimo e fondamentale in base al quale l’Amministrazione interviene a contribuire alle spese di difesa dei soggetti che operano per realizzare i suoi fini, purché sussista un suo diretto interesse in proposito;

**Che** tale diretto interesse è da ravvisare in tutti i casi in cui l’imputazione riguardi un’attività svolta in diretta connessione con i fini dell’ente, sia in definitiva imputabile all’ente stesso e non sussista alcun conflitto d’interessi;

**Che**, sulla scorta dell’orientamento della magistratura contabile e amministrativa (Corte dei Conti, sezioni riunite, 18 giugno 1986, n. 501; TAR Lombardia, sez. III, 14 gennaio 1993, n.14; TAR Piemonte, sez. II, 28 febbraio 1995, n. 138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13 gennaio 1994, n. 20) il contrasto di interessi va escluso quando l’amministratore abbia adottato atti d’ufficio nell’esclusivo interesse dell’amministrazione e non può pertanto essere valutato in astratto ed *ex ante*, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell’esito dell’istruttoria e del conseguente giudizio;

**Che**, pertanto, sulla scorta di una valutazione *ex post* non sussiste alcun conflitto di interessi tra l’attività dell’amministrazione e la condotta dell’amministratore a conclusione del procedimento penale definito con l’assoluzione con formula piena (cfr. Corte di Cassazione, sez. I, sent. n. 15724 del 13/12/2000 e n. 54 del 03/01/02);

**Visto** il parere prot. n. A.I.3/34735 reso dall'Assessorato della Salute, Dip. Regionale per la pianificazione strategica, Area Int. 3 – Affari Giuridici in materia, il quale ha rilevato che *“con la distrettuale n. 43165 del 20 aprile 2017 ... l'Avvocatura dello Stato di Palermo ... ha espresso l'avviso secondo cui, alla luce degli arresti giurisprudenziali ivi richiamati, non sembra, in linea di principio, possa revocarsi in dubbio il diritto dei direttori generali delle AA.SS.PP: - previa verifica della sussistenza di tutti i necessari presupposti fattuali e giuridici – di usufruire del beneficio del rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa, ogni qualvolta i fatti contestati in sede penale, civile o contabile, siano stati posti in essere nel diligente e doveroso espletamento delle rispettive attività istituzionali e siano, quindi, riferibili alle stesse Aziende”*;

**Visto** l'art. 39 della l.r. 29.12.1980, n. 145, il quale dispone che *“Ai dipendenti che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità”*;

**Considerato** che la citata norma, con successivo intervento normativo della l.r. 23.12.2000, n. 30 art. 24 è stata interpretata *“... nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità”*;

**Considerato** che per la giurisprudenza contabile il diritto al rimborso, in quanto estrinsecazione di un principio generale di difesa appare volto a proteggere non solo l'interesse personale del soggetto coinvolto nel giudizio, ma anche l'immagine della p.a. per la quale quel soggetto agisce. Ed in particolare *“il rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti e degli amministratori pubblici, assolti per non avere commesso il fatto nell'ambito di un procedimento connesso con l'espletamento del servizio, deriva dal principio per il quale”, sia nei rapporti privati che pubblici, “chi agisce per un interesse altrui (...) deve essere tenuto indenne sia dalle spese sostenute sia dai danni subiti per la fedele esecuzione dei suo compito”*;

**Atteso** che il Dott. G.A., in conseguenza dell'esito favorevole del giudizio, ha trasmesso la fattura n. 105/2024 del 25.11.2024 per il rimborso degli oneri sostenuti per la difesa nel procedimento penale n. 4387/2019 R.G.N.R. – n. 3112/20 R.G., emessa dal suo difensore Avv. Carmelo Peluso per un totale di € 5.932,79 (compresi oneri accessori);

**Atteso** che la Dott.ssa A.M. in conseguenza dell'esito favorevole del giudizio, ha trasmesso la fattura n. 101/2024 del 05.11.2024 per il rimborso degli oneri sostenuti per la difesa nel procedimento penale n. 4387/2019 R.G.N.R. – n. 3112/20 R.G., emessa dal suo difensore Avv. Carmelo Peluso per un totale di € 10.345,16 (compresi oneri accessori);

**Atteso** che la Dott.ssa G.B. in conseguenza dell'esito favorevole del giudizio, ha trasmesso la fattura n. 123/2024 del 20.11.2024 per il rimborso degli oneri sostenuti per la difesa nel procedimento penale n. 4387/2019 R.G.N.R. – n. 3112/20 R.G., emessa dal suo difensore Avv. Attilio Floresta per un totale di € 8.693,44 (compresi oneri accessori);

**Atteso** che non sussiste alcun conflitto di interessi con l'Azienda in merito alla rimborsabilità delle spese legali sostenute dai Dott.ri G.A., A.M. e G.B. in relazione al Procedimento penale n. 4387/2019 R.G.N.R. – n. 3112/20 R.G., in quanto la sentenza del Tribunale di Catania del 03.10.2024 ha assolto i medesimi dall'imputazione loro ascritta perché *“il fatto non è più previsto dalla legge come reato”*;

**Ritenuto** che le fatture n. 105/2024 del 25.11.2024 e n. 123/2024 del 20.11.2024, emesse dai legali dei Dott.ri G.A. e G.B. per le attività difensive svolte in relazione al procedimento penale n. 4387/2019 R.G.N.R. – n. 3112/20 R.G. Trib., sono state redatte ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014;

**Ritenuto** che la fattura n. 101/2024 del 05.11.2024, emessa dal legale della Dott.ssa A.M. per le attività difensive svolte in relazione al procedimento penale n. 4387/2019 R.G.N.R. – n. 3112/20 R.G. Trib., è stata redatta ai valori medi e, dunque, per quanto stabilito dal Regolamento Aziendale, alla Dott.ssa A.M. è rimborsabile la minor somma redatta ai valori minimi del D.M. 55/2014 pari ad € **5.931,79** così come comunicato con nota prot. gen. n. 21436 del 22.11.2024;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere al rimborso delle spese legali sostenute dai Dott.ri G.A. e A.M. in quanto sono stati coinvolti nel procedimento penale n. 4387/2019 R.G.N.R. – n. 3112/20 R.G. Trib. per fatti connessi allo svolgimento di funzioni direttive dell'Ente, definito con sentenza di assoluzione del 03.10.2024 del Tribunale di Catania perché *“il fatto non è più previsto dalla legge come reato”*;

**Ritenuto** doversi applicare art. 59, del vigente CCNL Area Funzioni Locali del 16.11.2022 (triennio 2019-2021), in favore della Dott.ssa G.B. e, dunque, doversi procedere al rimborso delle spese legali sostenute in quanto coinvolta nel procedimento penale n. 4387/2019 R.G.N.R. – n. 3112/20 R.G. Trib., definito con sentenza di assoluzione del 03.10.2024 del Tribunale di Catania perché *“il fatto non è più previsto dalla legge come reato”*;

**Ritenuto**, pertanto, di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 20.558,02 di cui € 5.932,79 (compresi oneri accessori) in favore del Dott. G.A., € 5.931,79 in favore della Dott.ssa A.M. ed € 8.693,44 in favore della Dott.ssa G.B. per l'attività difensiva espletata dagli Avv.ti Carmelo Peluso e Attilio Floresta nel procedimento penale n. 4387/2019 R.G.N.R. – n. 3112/20 R.G. Trib., definito con sentenza di assoluzione del 03.10.2024, che hanno emesso le fatture n. 105/2024, n. 101/2024 e n. 123/2024, da imputare sul conto economico 40001100020 dell'esercizio 2024;

**Attestata** la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012

### **Propone**

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

**Procedere** al pagamento dell'importo complessivo di € 20.558,02 di cui € 5.932,79 (compresi oneri accessori) in favore del Dott. G.A., € 5.931,79 in favore della Dott.ssa A.M. ed € 8.693,44 in favore della Dott.ssa G.B. per l'attività difensiva espletata dagli Avv.ti Carmelo Peluso e Attilio Floresta nel procedimento penale n. 4387/2019 R.G.N.R. – n. 3112/20 R.G. Trib., definito con sentenza di assoluzione del 03.10.2024, che hanno emesso le fatture n. 105/2024, n. 101/2024 e n. 123/2024;

**Autorizzare** la relativa spesa sul conto economico 40001100020 dell'esercizio 2024;

**Dare mandato** al Settore Economico Finanziario di provvedere al relativo pagamento.

**Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy:**

- istanza di rimborso spese legali del Dott. G.A., prot. gen. n. 4840 del 22.03.2018;
- istanza di rimborso spese legali della Dott.ssa A.M., prot. gen. n. 18877 del 17.10.2024;
- istanza di rimborso spese legali della Dott.ssa G.B., prot. gen. n. 18614 del 14.10.2024;
- sentenza di assoluzione del 03.10.2024;
- fattura n. 101/24;
- fattura n. 105/24;
- fattura n. 123/24.

**Il Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso**

*Avv. Carmelo Ferrara*

\*\*\*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale

## **DELIBERA**

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Avvocato e, pertanto di:

**Procedere** al pagamento dell'importo complessivo di € 20.558,02 di cui € **5.932,79** (compresi oneri accessori) in favore del Dott. G.A., € **5.931,79** in favore della Dott.ssa A.M. ed € **8.693,44** in favore della Dott.ssa G.B. per l'attività difensiva espletata dagli Avv.ti Carmelo Peluso e Attilio Floresta nel procedimento penale n. 4387/2019 R.G.N.R. – n. 3112/20 R.G. Trib., definito con sentenza di assoluzione del 03.10.2024, che hanno emesso le fatture n. 105/2024, n. 101/2024 e n. 123/2024;

**Autorizzare** la relativa spesa sul conto economico 40001100020 dell'esercizio 2024;

**Dare mandato** al Settore Economico Finanziario di provvedere al relativo pagamento.

**Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy:**

- istanza di rimborso spese legali del Dott. G.A., prot. gen. n. 4840 del 22.03.2018;
- istanza di rimborso spese legali della Dott.ssa A.M., prot. gen. n. 18877 del 17.10.2024;
- istanza di rimborso spese legali della Dott.ssa G.B., prot. gen. n. 18614 del 14.10.2024;
- sentenza di assoluzione del 03.10.2024;
- fattura n. 101/24;
- fattura n. 105/24;
- fattura n. 123/24.

**Il Direttore Sanitario**  
(Dott. Mauro Sapienza)

**Il Direttore Generale**  
(Dott. Giuseppe Giammanco)

**Il Segretario**

**Dott. Luca Fallica**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

\_\_\_\_\_ e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione

\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo

\_\_\_\_\_

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  - a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_